

Proposte di modifiche al DISEGNO DI LEGGE N. 2285

«Art. 1. - (Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca *post lauream*, di dottorato di ricerca, di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca nonché di pubblicità delle procedure di selezione.»

Proposta: sostituire «borse di ricerca» con «borse di formazione alla ricerca».

Motivazione: *Si propone la denominazione “...borse di formazione alla ricerca...” per marcare con chiarezza la finalizzazione di questa tipologia di rapporto al completamento della formazione post lauream alla ricerca. In concreto questo tipo di rapporto deve consentire ai giovani laureati interessati a completare e verificare la loro “propensione” ad intraprendere con le ulteriori forme previste (dottorato di ricerca, ecc.) l’attività di ricerca.*

«Art. 2. - (Borse di ricerca)

1. Le università e gli enti pubblici di ricerca possono conferire borse *post lauream* per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, di seguito denominate «borse di ricerca». »

Proposta: sostituire «borse di ricerca» con «borse di formazione alla ricerca» e sopprimere «e la collaborazione»; coordinare il testo successivo con tale modifica.

Motivazione: *v. sopra*

«Art. 2

5. Le borse di ricerca sono collegate a uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra sei e dodici mesi, prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata cumulativa della fruizione delle borse di ricerca, anche se erogate da più università o enti pubblici di ricerca, non può superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo di trentasei mesi. Ai fini del calcolo di cui al periodo precedente non sono computati i periodi di sospensione di cui al comma 7.»

Proposta: Sostituire «Le borse di ricerca sono collegate» con «Ogni borsa di formazione alla ricerca è collegata» e la parola «possono» con «può»; sopprimere le

parole da «prorogabile» fino a fine periodo; sostituire la parola «trentasei» con «ventiquattro»; *inserire* dopo «La durata» la parola «cumulativa».

Motivazione: la riformulazione rende più coerente il testo con le finalità delle borse come sopra ridefinite.

«Art. 5. - (Ricercatori universitari)

«1. All'[articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

...

b) al comma 2:

...

3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale che abbiano presentato domanda per esservi inseriti.

... » »

Proposta: sopprimere nel primo e nel terzo periodo le parole «in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale».

Motivazione: L'abilitazione scientifica nazionale valuta il possesso delle competenze e delle conoscenze scientifiche per il passaggio a professore di seconda fascia e di prima fascia. Il passaggio ai livelli di primo ricercatore e di dirigente di ricerca avviene per concorso pubblico aperto che accerta con procedure di valutazione comparativa il possesso di competenze e conoscenze scientifiche idonee. Non è pertanto coerente la previsione "aggiuntiva" di una valutazione che andrebbe a interferire con una procedura di valutazione per altro più cogente in quanto dà luogo ad un passaggio di livello in ruolo e non alla semplice acquisizione di un titolo abilitativo di durata determinata.

«Art. 6. - (Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

1. Dopo l'[articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218](#), è inserito il seguente:

«Art. 12-ter. – (*Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca*) 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l'assunzione a tempo indeterminato. Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).»

Proposte:

1. sostituire le parole «sette anni, non rinnovabili» con le seguenti «tre anni, rinnovabili per altri due»;

Motivazione: *la possibilità di proseguire il contratto e la valutazione per l'inquadramento a tempo indeterminato per sette anni può creare difficoltà di inserimento in altri contesti lavorativi a coloro che non superano la valutazione; una durata complessiva di cinque anni si ritiene sia un giusto equilibrio tra la necessità di stabilire un adeguato tempo di valutazione e la concreta possibilità di inserimento in altro contesto lavorativo; la modifica proposta richiede l'armonizzazione di quanto previsto per l'Università.*

2. Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La valutazione si svolge in conformità ai criteri qualitativi internazionali individuati dal Decreto legislativo di cui all'art. 8 comma 7» (vedi oltre)

Motivazione: *si intende evitare che ci sia una difformità di requisiti per l'accesso al profilo di Primo ricercatore/Primo tecnologo tra assunzione tenure track e assunzione ordinaria*

3. Aggiungere il comma:

«1-bis – Le procedure concorsuali di cui al comma 1 sono attivate da ciascun ente qualora il numero dei ricercatori e tecnologi di III livello in servizio sia inferiore al 30% della dotazione organica complessiva, rispettivamente, dei Primi ricercatori e dei Primi tecnologi dell'ente medesimo»

Motivazione: *la proposta è volta a garantire il riequilibrio tra la terza fascia e le fasce superiori*

«Art. 12-ter. – (Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca) 1. Ferme restando le vigenti ...

2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.»

Proposta: aggiungere nuovo comma

Ipotesi 1

«2 – bis

Le assunzioni di cui al comma 2 previste nel piano triennale di attività non possono superare il 5% delle assunzioni complessive previste ai sensi del comma 1.»

Motivazione: Dare priorità alle assunzioni di personale “tenure track” già in servizio presso l’ente chiamante

Ipotesi 2

«2 – bis

Costituisce requisito necessario per l’assunzione di cui al comma 2 l’aver svolto, con incarico formalmente attribuito, attività di ricerca per almeno un biennio presso l’Ente chiamante. I risultati ottenuti in tale attività concorrono alla valutazione di cui al comma 2.»

Motivazione: Alla luce delle specifiche attività di ricerca degli enti, nella chiamata diretta occorre garantire che il soggetto chiamato dall’esterno a ricoprire un posto di ruolo sia immediatamente inseribile in tali attività.

«Art. 8. (Norme transitorie e finali)

Proposta: aggiungere un ulteriore comma 7:

«Al fine di armonizzare le norme di cui alla presente legge con l’ordinamento del personale scientifico e tecnologico degli enti di ricerca il Governo è delegato a emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Decreto legislativo di riordino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca sulla base dei seguenti principi:

- a) introduzione del ruolo ad esaurimento dei ricercatori e dei tecnologi di III livello;
- b) valutazione, a richiesta dei soggetti interessati, per il passaggio alla qualifica di Primo ricercatore e Primo tecnologo dei ricercatori e tecnologi inseriti nel predetto ruolo ad esaurimento che abbiano maturato una anzianità nel III livello di almeno 3 anni;
- c) formazione delle commissioni di valutazione per il passaggio alla qualifica di Primo ricercatore/Primo tecnologo di cui all’art. 12-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, introdotto con la presente legge, e delle corrispondenti commissioni di cui alla lettera b) del presente comma con tre

- esperti, anche internazionali, con specifiche competenze scientifiche/tecnologiche nel campo di studio/professionale dei candidati, estratti a sorte da albi di esperti costituiti in base ad apposite “call”;
- d) ridefinizione dei requisiti scientifici per l’accesso alla qualifica di Primo ricercatore e di Dirigente di ricerca tenuto conto delle rispettive declaratorie di cui al D.P.R. n. 171/91 e delle definizioni europee delle qualifiche *Established Researcher* (R3) e *Leading Researcher* (R4);
 - e) revisione dei requisiti professionali di cui al D.P.R. n. 171/91 per l’accesso alle qualifiche di Primo tecnologo e di Dirigente tecnologo al fine di valorizzare al meglio, sulla base di parametri qualitativi internazionali, le competenze tecnologiche;
 - f) mantenimento della previsione di accesso a Primo ricercatore e Primo Tecnologo, oltre che tramite la valutazione di cui alla presente legge, anche per concorso pubblico aperto all’esterno;
 - g) previsione di accesso alla qualifica di Dirigente di ricerca e a quella di Dirigente tecnologo, oltre che per concorso aperto all’esterno, anche tramite valutazione, dopo sette anni di anzianità nella qualifica inferiore, rispettivamente dei Primi ricercatori e dei Primi tecnologi, a richiesta degli interessati;
 - h) esclusione, al fine della piena attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 6) della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell’ordinamento professionale di ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca dalle materie sulle quali si svolge la contrattazione collettiva di cui al D.lgs. n. 165/2000.»

Motivazione: *la proposta di introduzione di un ulteriore comma nelle “Norme transitorie e finali” ha lo scopo di consentire un contestuale e coerente adattamento dell’ordinamento che definisce lo sviluppo della carriera di ricercatori e tecnologi degli enti, anche al fine di rendere concreta la circolarità nel Sistema della ricerca.*